

PS7450 - BNC CREDIT-MANCATA INDICAZIONE TAN E TAEG

Provvedimento n. 23108

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2011;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Sig. Giuseppe Barone, titolare dell'impresa individuale BnC Credit, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo. L'impresa svolge attività di mediazione creditizia, è attiva dal luglio 2010 e nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2010 ha conseguito ricavi pari a circa 21.600 euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nella diffusione del volantino pubblicitario di cui alla FIG. 1, volto a promuovere la propria offerta di finanziamenti.

3. Nel messaggio, oggetto della richiesta di intervento di un consumatore pervenuta nel giugno 2011, si legge "*MUTUI 100%*" "*Acquisto prima e seconda casa, consolidamento debiti, ristrutturazione, liquidità, surroga*" "*Non riesci ad arrivare a fine mese? Dacci un taglio! ...riusciamo a dimezzare le tue uscite mensili*". Sul retro del volantino è presente una tabella intitolata "*ESEMPI MUTUO A RATA FISSA*" con l'indicazione "*gli esempi in tabella sono applicabili a tutti i prodotti offerti*". La tabella riporta l'importo del credito erogabile, la durata del finanziamento e l'importo delle rate. In calce alla tabella si specifica "*Gli esempi nella tabella sono applicabili a tutti i prodotti offerti*".

FIG. 1: il messaggio pubblicitario

Acquisti mensili...
... riusciamo a dimezzare le tue uscite mensili.

**Non riesci ad arrivare a fine mese?
Dacci un taglio!**

BNC
credit

Chiama Subito...
091 7487809

Tel: 091 519469
Fax: 091 7487809
Email: info@bnccredit.it
Indirizzo: 90146 Palermo - Viale Croce Rossa, 123

www.bnccredit.it

	15 anni	20 anni	25 anni
€ 80.000,00	€ 531,00	€ 422,00	€ 365,00
€ 110.000,00	€ 730,00	€ 580,00	€ 490,00
€ 150.000,00	€ 996,00	€ 791,00	€ 669,00
€ 180.000,00	€ 1.196,00	€ 949,00	€ 802,00
€ 200.000,00	€ 1.328,00	€ 1.054,00	€ 892,00

Gli esempi nella tabella sono applicabili a tutti i prodotti offerti.

Acquisito prima e seconda casa
 Consolidamento Debiti
 Mutuo per Liquidità
 Ristrutturazione
 Surroga

BNC
credit

BNC Credit - Viale Croce Rossa, 123 - 90146 Palermo (PA)
 Tel: 091 7487808 - 091 519469 Fax: 091 7487809
 U.I.C.: 78579 - P.IVA 05934500827
 www.bnccredit.it - info@bnccredit.it

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

4. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 17 ottobre 2011 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS7450 per possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. In tale sede, veniva ipotizzata l'ingannevolezza del messaggio diffuso dal professionista, in ragione dell'omissione di informazioni rilevanti in merito alla natura

dell'attività svolta e agli elementi essenziali dai quali poter ricavare le effettive condizioni economiche dei finanziamenti offerti (TAN e TAEG/ISC).

5. Il professionista in data 31 ottobre 2011 ha prodotto una memoria con la quale ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento, successivamente integrata nelle date del 3, 9 e 14 novembre 2011.

6. In data 8 novembre 2011 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

2) Le evidenze acquisite

7. Il professionista opera in qualità di mediatore creditizio, mettendo in relazione gli utenti finali e varie società erogatrici, in forza di apposite convenzioni stipulate con queste ultime.¹

8. Il messaggio oggetto del procedimento è stato stampato in 100.000 copie; sono state diffuse circa 30.000 copie per un periodo di 15 giorni nell'ambito territoriale limitrofo alla sede dell'impresa, nella città di Palermo².

9. L'esempio riportato nel volantino oggetto del procedimento riguarda un mutuo con rata costante, TAN pari al 2,45% TAEG di importo compreso tra il 2,62% e il 2,74%³.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

10. Secondo quanto sostenuto dalla Parte, i profili oggetto di contestazione sarebbero frutto di errori commessi in buona fede. La tabella con i dettagli di possibili finanziamenti sarebbe stata inserita nel volantino pubblicitario con l'intento di fornire solo l'esempio di un possibile mutuo che avrebbe poi dovuto essere negoziato con la banca erogante.

11. Inoltre, la pubblicità avrebbe avuto una diffusione molto limitata e sarebbe stata sospesa dopo pochi giorni in ragione della mancanza di riscontro da parte della clientela. Attualmente il professionista non avrebbe alcuna attività pubblicitaria in corso.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

12. I profili di ingannevolezza oggetto di valutazione nell'ambito del presente procedimento riguardano la natura dell'operatore pubblicitario e le condizioni economiche alle quali i finanziamenti vengono erogati.

13. Relativamente al primo profilo, il messaggio pubblicitario lascia intendere la possibilità di ottenere, con BnC Credit, finanziamenti in via diretta, prospettando taluni importi dei prestiti richiedibili e delle singole rate di rimborso in relazione all'arco temporale di restituzione.

14. In realtà, il professionista non eroga direttamente i finanziamenti pubblicizzati, ma è abilitato a svolgere unicamente attività di mediazione creditizia. Pertanto, sotto tale profilo il messaggio risulta ambiguo e idoneo a indurre in errore i destinatari in merito alla qualifica dell'operatore pubblicitario, in quanto suscettibile di ingenerare nel lettore il convincimento che l'impresa sia in grado di provvedere direttamente alla prestazione dei finanziamenti mentre, in realtà, si limita a mettere in contatto gli erogatori del credito con la potenziale clientela.

15. Il messaggio risulta ingannevole anche con riferimento alle condizioni economiche del servizio offerto, in quanto vengono forniti dettagli circa le caratteristiche di alcuni possibili finanziamenti, senza tuttavia indicare gli elementi essenziali dai quali ricavare le corrispondenti componenti di costo. Infatti, il TAEG (o ISC), indicatore che consente al consumatore di valutare e calcolare l'onerosità complessiva del finanziamento, non viene indicato in alcun modo.

¹ Doc. 7 e 8 all'indice del fascicolo.

² Doc. 7 all'indice del fascicolo.

³ Doc. 11 all'indice del fascicolo.

16. L'assenza di puntuali indicazioni circa il TAEG non consente al consumatore di effettuare un'adeguata valutazione della effettiva convenienza dell'offerta, poiché lo priva della possibilità di avere contezza del costo complessivo dell'operazione, ovvero del costo inclusivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per la fruizione del credito. La disponibilità di tali informazioni è essenziale per poter valutare sia l'onerosità dell'operazione, sia la convenienza della proposta in raffronto ad altre simili, in un settore, come quello creditizio, che si contraddistingue per la forte asimmetria informativa esistente tra imprese e consumatori, in conseguenza della complessità della materia e della scarsa conoscenza del consumatore rispetto a un servizio cui non si ricorre con frequenza.

17. Anche in ragione di tale complessità, e tenuto conto della tipologia di destinatari, che presumibilmente versano in una situazione di particolare debolezza psicologica dovuta alle proprie condizioni economiche, la pratica deve inoltre ritenersi non conforme al grado di diligenza professionale ragionevolmente esigibile, nel caso di specie, in termini di chiarezza e completezza delle comunicazioni commerciali diffuse dal professionista, con particolare riguardo alle informazioni relative alle caratteristiche dell'attività svolta e alle condizioni economiche dei prestiti pubblicizzati.

18. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame, consistente nella diffusione del messaggio pubblicitario descritto, deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla natura e alla convenienza dei servizi offerti dal professionista.

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

19. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

20. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

21. Considerati tali criteri, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Giuseppe Barone, titolare dell'impresa individuale BnC Credit, nella misura del minimo edittale.

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 22 del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alla natura dell'attività svolta dal professionista e alle condizioni economiche dei finanziamenti pubblicizzati dal medesimo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Giuseppe Barone, titolare dell'impresa individuale BnC Credit, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 20, commi 2, e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare al Sig. Giuseppe Barone, titolare dell'impresa individuale BnC Credit, una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro);

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alberto Nahmijas

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
